



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretariato Generale
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTA la legge 228 del 24 dicembre 2012 ed in particolare l'art.1 comma 105;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, e successive modifiche, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123, e successive modifiche, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO l'articolo 3 legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore, è decaduto il 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretariato Generale

Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

VISTO il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per l'accREDITamento dei diplomi accademici di secondo livello;

VISTO il decreto ministeriale n.98 del 6 giugno 2019 recante Regolamento in materia di istituzione della scuola di "Cinema, fotografia, audiovisivo" ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. 8.7.2005, n. 212;

VISTO il decreto ministeriale n.287 del 6 luglio 2020 di definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL 11 "Cinema, fotografia, audiovisivo";

VISTA la circolare ministeriale n. 7973 del 13 marzo 2020 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accREDITamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali; la relativa nota n. 13759 del 28 maggio 2020 con cui è stato prorogato il termine per la presentazione di dette proposte e la nota prot. 17579 del 10.7.2020 riguardante i criteri per l'accREDITamento del corso di diploma DAPL 011 "Cinema, Fotografia, audiovisivi";

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.6469 del 03/03/2017 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituzione Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la richiesta presentata dall'Istituzione Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA di attivazione dei corsi di diploma accademico di primo livello;

VISTE le relative delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA;

CONSIDERATA la dichiarazione dell'Istituzione Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

ACQUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la stessa procedura informatica predisposta dal Cineca per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel D.P.R. 212 del 8 luglio 2005 e nel D.M. 14 del 2018;

VISTO il parere rilasciato dall'ANVUR nella seduta del 23/07/2020;

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica di cui sopra: verbale n. 57 del 24/09/2020;

DECRETA

Art.1

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 l'Istituzione Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA è autorizzata ad attivare i corsi di primo livello in :

SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	DAPL06 - APPLICAZIONI GRAFICHE E MULTIMEDIALI PER LE ARTI VISIVE <i>Indirizzi: - Applicazioni grafiche - Applicazioni multimediali</i>
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	DAPL06 - DESIGN DELLA MODA, DEL TESSUTO E DEI MATERIALI



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretariato Generale

Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Art.2

Il Decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti di Accademia di belle arti Rosario Gagliardi di SIRACUSA relativamente alla tabella annessa è integrato con l'inserimento dei corsi di studio di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art.1 ;

Art.3

Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R.8 luglio 2005, n. 212.

Art.4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento ai titoli di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art.5

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 8 luglio 2005 dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianluca Cerracchio
(ex art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)